



Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini e l'on. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati rispettivamente Ministro dell'università e della ricerca e Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", in particolare l'articolo 1, che ai commi 551-552-553, così dispone "*551. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.*

552. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

553. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (pubblicata in G.U. 06/07/2024, n. 157) recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", in particolare l'articolo 15 che, al comma 4-ter dispone che "*Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di*



previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023”;

VISTO che l’art. 15, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (così come convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95) prevede uno specifico “atto di indirizzo delle Camere”;

VISTO l’Ordine del Giorno del Senato G/926/111/5, accolto in sede di approvazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e integrato dall’Ordine del Giorno del Senato G/1133/1/5, che “*impegna il Governo a (...) b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2025-2026 in favore dell’Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2024, recante “*il riparto dei fondi previsti dall’articolo 1, commi 551 e 552, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*”, di cui al citato articolo 1, comma 553, legge 30 dicembre 2023, n. 213 e all’articolo 15, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla ripartizione delle risorse assegnate;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo del Fondo di cui all’art. 15, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95), con dotazione pari a euro 500.000 per l’anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

Articolo 2 (Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all’articolo 15, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) sono ripartite attraverso uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2025-2026 in favore dell’Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni



del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi.

Articolo 3 **(Assegnazione delle risorse)**

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 15, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), l'Università della Calabria è tenuta a presentare un progetto articolato in attività che realizzino l'obiettivo di *“tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria”*.

Articolo 4 **(Procedura di presentazione del progetto)**

1. L'Università della Calabria è tenuta a proporre il progetto di cui all'articolo 3, comma 1, al Ministero dell'università e della ricerca entro e non oltre il **30 novembre 2024**.

Articolo 5 **(Modalità di erogazione delle risorse)**

1. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), saranno corrisposte dal Ministero dell'università e della ricerca secondo le seguenti modalità:

- euro 500.000,00, corrispondente alla dotazione del fondo prevista dalla legge per l'anno 2024, assegnate a titolo d'anticipo per l'avvio delle attività, a seguito della valutazione, con esito positivo, del progetto di cui all'articolo 3, comma 1;
- le successive erogazioni previste per ciascuno degli anni 2025 e 2026 saranno effettuate a seguito di rendicontazione annuale delle attività previste dal progetto di cui all'articolo 3, comma 1 e saranno subordinate alla realizzazione delle fasi intermedie delle attività previste nel progetto medesimo.

2. La valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 1 e la verifica della realizzazione delle fasi intermedie delle attività progettuali, di cui al precedente comma, verrà effettuata da una commissione nominata con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso o emolumento di alcun genere.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
On. Giancarlo Giorgetti

